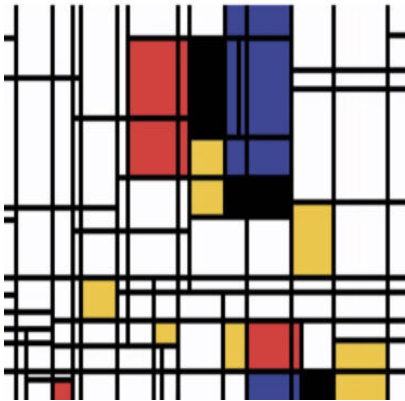




Il parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita rapporto parentale

Descrizione

Come oramai ampiamente ripetuto nella recente giurisprudenza, nel risarcimento del danno del vincolo familiare, **solo un sistema tabellare, fondato sul punto variabile**, costituisce idonea garanzia della funzione per la quale esso Ã¨ stata concepito, che Ã¨ quella **dell'unitariet  e prevedibilit  delle decisioni a salvaguardia del principio di eguaglianza**.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 23 aprile 2024 n. 10901, riconosce tuttavia la possibilit  che, per lâ eccezionalit  del caso, il giudice possa procedere comunque alla liquidazione del danno senza fare ricorso ad una tabella basata sul â  sistema a punti , ma Ã¨ necessario che lo stesso â  fornisca al riguardo adeguata motivazione; ci  che verr  segnatamente allorquando si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe giunti utilizzando la tabella anzidetta o, comunque, risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui lâ adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire  . Si afferma pertanto che, pur ritenendosi preferibile lâ adozione di una tabella basata su un â  sistema a punti  per le ragioni di prevedibilit  e unitariet  sopra evidenziate, il problema giuridico Ã¨ piuttosto quello della concreta **quantificazione del danno operata dal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati in motivazione**.

E in tal senso soccorre il principio per cui la **liquidazione equitativa**, anche nella sua forma **cd. â  pura **, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicch , pur nell esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice Ã¨ chiamato a **dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralit  del risarcimento**.

Ne consegue che, allorch  non siano indicate le ragioni dell operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di



nullit  per **difetto di motivazione** (indebitamente ridotta al disotto del â  minimo costituzionaleâ  
• richiesto dallâ  art. 111 della Cost.) sia nel vizio di violazione dellâ  art. 1226 c.c..

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

27 Apr 2024